



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: SILENZIO ASSENSO – INFRASTRUTTURE DIGITALI

TAR Campania, Napoli, n. 323 dd. 13.1.2025 - art. 44, comma 6 del D. Lgs. n. 259/2003: possibilità di richiedere per una sola volta all'istante integrazioni documentali, sospensione del termine; art. 44 comma 10: formazione del silenzio assenso decorsi i 60 giorni previsti dalla norma – dopo la scadenza la p.a. può agire solo in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990

La vicenda decisa dal TAR Napoli ha ad oggetto la nota con cui il Responsabile F.F. dell'Area LL.PP. – SUAP ha disconosciuto il silenzio-assenso formatosi sull'istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un'infrastruttura per le comunicazioni elettroniche e, per l'effetto, ha inibito l'esecuzione dei relativi lavori. La Società aveva presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione dell'infrastruttura nonché prodotto la documentazione integrativa chiesta dall'ente per ben due volte. Successivamente, il Comune aveva chiesto una terza integrazione documentale a cui però la ricorrente riscontrava producendo l'autocertificazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso. Ne era seguita la diffida "dal porre in essere ogni lavorazione di cui alla richiamata istanza", ritenendo il SUAP ostativa alla formazione del silenzio assenso l'asserita incompletezza documentale.

Avverso l'impugnazione del silenzio, ritenuto illegittimo, la sentenza, accogliendo il ricorso, richiama l'art. 44 d. lgs. n. 259/03, nella formulazione vigente *ratione temporis*, il quale, al comma 6 prevede che Il responsabile del procedimento possa richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta, specificando che il termine riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale (sugli effetti sospensivi e non interruttivi della richiesta di integrazione, la sentenza richiama *ex multis*, il precedente di Sezione n. 3635/2024).

Il successivo comma 10, stabilisce poi che "le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali". Ne consegue, ad avviso del TAR, che la nota gravata è irrimediabilmente tardiva rispetto al termine finale perentorio di conclusione del procedimento indicato dal citato comma 10, essendo stata emessa quando sull'istanza si era già formato l'assenso *per silentium*, pur tenuta in considerazione la sospensione del relativo termine nel periodo intercorrente tra la prima richiesta di integrazione documentale e il riscontro della ricorrente.

La sentenza chiarisce che, una volta formatosi il silenzio assenso sull'istanza per l'autorizzazione unica ex art. 44 CCE, l'amministrazione non può più mettere in discussione la validità del titolo conseguito dall'operatore, né, tantomeno, sospendere i lavori eccettuando l'illegittimità dell'autorizzazione stessa, se non attraverso l'esercizio dei poteri dell'autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90, e sempre che ne ricorrano i presupposti.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202404200&nomeFile=202500323_01.html&subDir=Provvedimenti